

## COMUNE DI MODENA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici in Modena il giorno ventisette del mese di luglio ( 27/07/2015 ) alle ore 14:40, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1<sup>a</sup> convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18	Lenzini Diego	SI
2	Maletti Francesca	Presidente	SI	19	Liotti Caterina Rita	NO
3	Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20	Malferrari Marco	SI
4	Arletti Simona		SI	21	Montanini Antonio	SI
5	Baracchi Grazia		SI	22	Morandi Adolfo	SI
6	Bortolamasi Andrea		SI	23	Morini Giulia	SI
7	Bortolotti Marco		SI	24	Pacchioni Chiara Susanna	NO
8	Campana Domenico Savio		NO	25	Pellacani Giuseppe	SI
9	Carpentieri Antonio		SI	26	Poggi Fabio	NO
10	Chincarini Marco		SI	27	Rabboni Marco	SI
11	Cugusi Marco		NO	28	Rocco Francesco	SI
12	De Lillo Carmelo		SI	29	Santoro Luigia	SI
13	Di Padova Federica		NO	30	Scardozzi Elisabetta	SI
14	Fantoni Luca		SI	31	Stella Vincenzo Walter	SI
15	Fasano Tommaso		SI	32	Trande Paolo	SI
16	Forghieri Marco		SI	33	Venturelli Federica	SI
17	Galli Andrea		SI			

e gli Assessori:

1	Caporioni Ingrid	NO	5	Guerzoni Giulio	SI
2	Cavazza Gianpietro	SI	6	Rotella Tommaso	SI
3	Ferrari Ludovica Carla	SI	7	Urbelli Giuliana	SI
4	Giacobazzi Gabriele	NO	8	Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

#### OGGETTO n. 65

Prot. Gen: 2015 / 87059 - FR - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RIDETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE  
(Relatore Assessore Ferrari )

Con riferimento al dibattito intervenuto sulla deliberazione n. 64 in data odierna avente per oggetto: “Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e approvazione del Piano Economico Finanziario, delle Tariffe, del Piano Annuale delle Attività per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Anno 2015” la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26

Consiglieri votanti: 25

Favorevoli 22:	i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bortolotti, Bussetti, Carpentieri, De Lillo, Fantoni, Fasano, Forghieri, Lenzini, Maletti, Malferrari, Montanini, Morini, Rabboni, Rocco, Scardozzi, Stella, Trande, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli
Contrari 3:	i consiglieri Galli, Morandi, Pellacani
Astenuto 1:	il consigliere Chincarini

Risultano assenti i consiglieri Campana, Cugusi, Di Padova, Liotti, Pacchioni, Poggi e Santoro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la deliberazione consiliare n. 50 del 28 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, si stabilivano per l'anno d'imposta 2014 le aliquote, le detrazioni, i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e delle tariffe provvisorie e scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI);

Considerato che la manovra tributaria 2014 era stata determinata in considerazione del contributo che lo Stato con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal Decreto Legge n. 16/2014, all'art. 1, comma 731, attribuiva ai Comuni pari ad euro 625 milioni, che per il Comune di Modena si traduceva nell'erogazione di un contributo di euro 4 milioni a titolo di fondo compensativo a seguito del minor gettito TASI rispetto alle aliquote IMU preesistenti;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che al comma 679 dell'articolo unico, di cui è composta, conferma anche per l'anno 2015 il tetto massimo d'imposizione della tassa sui servizi (TASI) previsto per l'anno 2014, fissando al 2,5 per mille l'aliquota massima sulla prima casa, disponendo tuttavia la possibilità di superare i limiti di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) - per cui la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre aliquote minori in relazione alle diverse tipologie di immobile – per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobil;

Dato pertanto atto che per l'anno 2015 non è stata più riconosciuta ai Comuni la quota di contributo statale e che quindi si è dovuto applicare un aumento della tassa sui servizi indivisibili TASI, in generale sugli immobili siti nel territorio comunale, sia sulle abitazioni principali che sugli altri fabbricati ad esclusione di quelli utilizzati direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento per attività d'impresa nonché sugli alloggi concessi in locazione nell'ambito del Servizio Agenzia Casa, per i quali - come da emendamento approvato prot. n. 24223/2015 - l'aliquota Tasi è azzerata;

Vista in tal senso la propria deliberazione n. 15 del 5 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge che per l'anno 2015 determina le aliquote, le detrazioni e i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) nonché, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2015 del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune sulla base del Piano Economico Finanziario 2014 di Atersir, le tariffe e le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti Tari;

Considerato:

- che, nell'approvazione delle note di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per gli anni dal 2015 al 2019, si è indicata la possibilità di una ridefinizione della manovra tributaria in considerazione della possibilità di assegnazione anche per l'anno 2015 del citato contributo di cui all'art. 1, comma 731, della Legge n. 147/2014;
- che, in data 19 giugno 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Enti Locali n. 78/2015 che recepisce diversi accordi intervenuti tra Governo e Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) a modifica della Legge n. 190/2014, ivi compresa la previsione per il 2015 del contributo di cui sopra, pur se di importo inferiore a quello previsto nel 2014;
- che la rimodulazione delle aliquote IUC può essere ancora giuridicamente possibile per l'anno 2015 se adottata entro la data stabilita dalla Legge statale per l'approvazione del bilancio, oggi fissata entro il prossimo 30 luglio 2015;

Ritenuto conseguentemente opportuno, considerando il parziale ripristino del contributo IMU/TASI di cui sopra, ridefinire le aliquote IUC entro il termine suindicato;

Ritenuto altresì opportuno, nella rimodulazione delle aliquote IUC, escludere l'applicazione della TASI dello 0,8 per mille alle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze nonché agli alloggi e relative pertinenze ad esse assimilati sia dalla legge che dal Comune portando conseguentemente l'aliquota Tasi nella misura del 2,5 per mille nonché introdurre, a tutela delle unioni cosiddette di fatto, un'aliquota agevolata IMU per gli alloggi occupati da figli minori e dalla madre affidataria a seguito di sentenza del tribunale, ferma restando l'applicazione agli altri immobili delle aliquote già stabilite nella precedente

deliberazione consiliare n. 15 del 5 marzo 2015;

Dato atto che tale rimodulazione comporta una ridefinizione delle detrazioni per l'abitazione principale sia quella per i figli che quella per scaglione di rendita catastale, riconoscendo nel primo caso un importo massimo di detrazione di euro 90,00 (anziché 200,00) riconosciuta nella misura di euro 25,00 a figlio per i primi due ed euro 20,00 per i successivi, e nel secondo caso somme in detrazione di misura diversa a partire da 40,00 (e non 120,00) euro per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 300,00 fino ad euro 5,00 per le rendite catastali fino a 390,00 (e non più 570,00) euro;

Viste le Note Anci-Emilia Romagna prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014 e n. 47 del 19 febbraio 2014;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;

Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dalle leggi di riferimento ovvero dalla Legge 27.12.2013, n. 147 - commi 676 e 677 - e successive modificazioni che stabilisce che l'aliquota di base della Tasi pari all'1 per mille può essere ridotta fino all'azzeramento e dall'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge n.214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, secondo cui le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a determinate categorie di immobili, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che, al comma 679 dell'articolo unico, conferma i termini delle misure delle aliquote TASI e IMU previste nel 2014 dalla Legge 27.12.2013, n. 147 - commi 676 e 677 -, riconoscendo contestualmente la possibilità di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

Vista la Circolare ministeriale n. 2/DF del 29.07.2014;

Richiamati sia la Legge 27.12.2013, n. 147 (comma 702) sia il Decreto Legislativo n. 23/2011 (art. 14, comma 6) e successive modificazioni che confermano l'applicazione della potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di riferimento aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque i regolamenti avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 13.07.2015;

### D e l i b e r a

- di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

- che la presente deliberazione, per le motivazioni descritte in premessa, ridetermina per l'anno 2015 le aliquote, le detrazioni e i termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) nonché, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2015 del servizio di gestione dei rifiuti da parte del Comune sulla base del Piano Economico Finanziario di Atersir, le tariffe e le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti Tari e quindi sostituisce integralmente la propria precedente deliberazione consiliare n. 15 dello scorso 5 marzo 2015;

- di determinare quindi, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalle Leggi di riferimento, per l'anno 2015 le aliquote, le detrazioni fiscali e di stabilire i termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, nonché le tariffe provvisorie e le scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti TARI, ferme restando, per quanto qui non contemplato, le singole discipline legislative, anche comunali, di riferimento; in particolare ed in discontinuità con la manovra tributaria dello scorso anno, di prevedere in generale l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili e di stabilire, nel

caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, la quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante.

dando atto che è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", l'accordo del debito d'imposta altrui ovvero del debito d'imposta dell'occupante da parte del possessore cioè del proprietario o titolare del diritto reale, senza liberazione del contribuente originario (occupante), il quale risponderà direttamente della propria obbligazione tributaria, che è giuridicamente autonoma, se questa non risulti correttamente adempiuta nei termini di legge. Restano altresì fermi in capo all'occupante gli obblighi dichiarativi secondo i termini e le modalità di cui al Regolamento delle Entrate Tributarie.

- di determinare:

1. l'aliquota **IMU** del 10,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per le aree fabbricabili;

2. l'aliquota **IMU** del 10,6 per mille,  
per i terreni agricoli;

3. l'aliquota **IMU** del 10,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per i fabbricati diversi dalle fattispecie sottoriportate;

4. l'aliquota **IMU** del 6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita dalla legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nella quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. l'aliquota **TASI** del 2,5 per mille,  
per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definita ai fini dell'imposta municipale, l'alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per le **unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A, **esclusi gli A/1, A/8 e A/9**, si riconosce:

a) *la seguente detrazione per scaglione di rendita:*

- euro 40 per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 300;
- euro 20 per le rendite catastali da euro 301 a euro 310;
- euro 18 per le rendite catastali da euro 311 a euro 320;
- euro 16 per le rendite catastali da euro 321 a euro 330;
- euro 14 per le rendite catastali da euro 331 a euro 340;
- euro 12 per le rendite catastali da euro 341 a euro 350;
- euro 5 per le rendite catastali da euro 351 a euro 390;
- euro 0 per le rendite catastali da euro 391 e oltre;

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

b) *la detrazione di euro 25,00 a figlio, per i primi due, ed euro 20,00 per i successivi due, fino ad un massimo di quattro figli, di età non superiore a ventisei anni*, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo, al netto della detrazione per rendita catastale, non può superare l'importo massimo di euro 90,00.

- di applicare lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale, con l'applicazione dell'aliquota e detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 5, lett. a) e b), anche per i fabbricati ad essa assimilati dalla Legge o dal Comune, di seguito indicati e per i quali si riconosce la soggettività passiva all'adempimento dell'obbligazione tributaria, nei soggetti sotto individuati:

- gli **alloggi** e relative pertinenze **delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
- un **unico immobile** e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente**

delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, l'imposta è applicata in misura ridotta di due terzi.**
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando lo stesso pertinente trattamento fiscale di cui ai precedenti punti 4 ed anche 5, l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996.

6. l'aliquota **TASI** del 2,5 per mille,  
per l'alloggio adibito a casa coniugale e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Le detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 5, lett. a) e b), sono riconosciute soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale del coniuge assegnatario.

7. l'aliquota **TASI** del 2,5 per mille,  
per i fabbricati e relative pertinenze, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Le detrazioni d'imposta, se spettanti, di cui al precedente punto 5, lett. a) e b), sono riconosciute soltanto se l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata quale abitazione principale da parte dell'assegnatario.

8. l'aliquota **TASI** dell'1 per mille,  
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L.

30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.

9. l'aliquota **TASI** del 2,5 per mille,  
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. l'aliquota **IMU** del 9,2 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze occupati da parente, di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali né in quota né in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i requisiti di parentela e le condizioni del patrimonio immobiliare del parente, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

11. l'aliquota **IMU** del 9,2 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A/1 a A/9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze, occupati da figli minori e dalla madre affidataria a seguito di sentenza del tribunale per minorenni, del proprietario o titolare del diritto reale di godimento a condizione che questi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'alloggio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, gli estremi della sentenza del tribunale ed i requisiti della minore età del figlio e dello status di affidataria della madre, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

12. l'aliquota **IMU** del 5,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille,  
per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

13. l'aliquota **IMU** del 4,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,5 per mille, per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 con canone al valore minimo delle subfasce d'oscillazione 0, al di sotto, nei casi di particolari convalidate condizioni sociali disagiate del conduttore e/o di particolare condizione dell'immobile o ambientale, come da Accordo Territoriale vigente per il Comune di Modena. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

14. l'aliquota **IMU** del 5,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille, per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione per almeno 12 mesi a studenti fuori sede dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

15. l'aliquota **IMU** del 4,0 per mille,

per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concessi in locazione dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, secondo le condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, al Comune nell'ambito del Servizio “Agenzia Casa”. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

16. l'aliquota **IMU** del 5,0 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille, per gli alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze, appartenenti alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, dati in locazione, su indicazione del Comune, a nuclei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente in condizioni di particolare emergenza abitativa, con canoni di affitto pari o inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998 e per gli alloggi e relative pertinenze di altri Enti pubblici regolarmente assegnati per soddisfare esigenze sociali abitative. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

17. l'aliquota **IMU** del 5,0 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,8 per mille, per gli alloggi adibiti ad abitazione principale, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (Acer) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2008, di cui al precedente punto 7. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. *All'imposta IMU dovuta si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2013 come modificato dalla lett. d) del comma 707 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013*. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.

18. l'aliquota **IMU** del 10,6 per mille e l'aliquota **TASI** dello 0,5 per mille, per i fabbricati, non locati e non utilizzati, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel Gruppo D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota agevolata è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso, lo stato di non locazione e non utilizzo, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

19. l'aliquota **IMU** 8,6 per mille, per i fabbricati, in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel Gruppo D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale **D/5**. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dello stesso e il requisito dello svolgimento diretto dell'attività d'impresa/lavoro autonomo, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

- di dare atto che tra i fabbricati diversi che non rientrano tra le fattispecie indicate, ai quali è applicabile l'aliquota IMU di base del 10,6 per mille e l'aliquota TASI dello 0,8 per mille, si ricomprendono a titolo di esempio, non esaustivo, i fabbricati, compresi quelli in leasing, in cui è svolta attività d'impresa, anche lavoro autonomo, iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4 e nel Gruppo D**, gli alloggi locati a canone libero o comunque occupati con un titolo diverso dalla locazione o in generale i fabbricati tenuti a disposizione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento;
- di stabilire l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria, che per i fabbricati di categoria catastale D riguarda la sola quota Comune e della tassa sui servizi indivisibili, in virtù dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 12.03.2003, n. 2. L'esenzione pertanto non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato per i fabbricati di categoria catastale D.
- di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo approvato nel 2013, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare complessivo pari a 28.698.597,40 (mln) così ripartito:

Servizi di:

1.	pubblica sicurezza e vigilanza locale	euro	11.068.507,54
2.	illuminazione pubblica	euro	6.388.820,00
3.	anagrafe e servizi cimiteriali	euro	1.916.518,16
4.	manutenzione del verde pubblico	euro	2.125.780,43
5.	manutenzione stradale	euro	3.395.727,95
6.	tutela edifici ed aree comunali	euro	2.443.523,32
7.	trasporto pubblico	euro	1.359.720,00

- di stabilire il pagamento della tassa sui servizi indivisibili TASI in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- di dare atto che con delibera del Consiglio Comunale prot. n. 86937 del 25.06.2015 è proposta l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), delle tariffe 2015 e delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari, fermo restando che,

nelle more, le tariffe Tari 2015 sono provvisoriamente determinate nella misura delle tariffe Tari 2014;

- di prevedere per la tassa sui rifiuti TARI 2015 le scadenze di pagamento in tre rate:

la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 31 dicembre 2015, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

- di dare atto che, nelle more dell'approvazione da parte del Comune del Piano Economico Finanziario 2015 del servizio di gestione dei rifiuti, la prima rata con scadenza 31 luglio 2015, ed eventualmente anche la seconda con scadenza 30 settembre 2015, saranno determinate in acconto con riferimento alle tariffe Tari 2014;

- di dare altresì atto:

- che il pagamento della TASI, come già per l'IMU, è effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 e tramite apposito bollettino di conto corrente postale; in particolare, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti è messo gratuitamente a disposizione, nel sito istituzionale del Servizio Tributi, un calcolatore on-line specificatamente tarato sulla manovra tributaria 2015 per il calcolo/determinazione dei tributi IMU e TASI con contestuale compilazione dei relativi modelli di versamento e la guida fiscale informativa sugli adempimenti tributari;

- che il pagamento della TARI, sempre ai sensi del comma 688 del citato articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni potrà essere effettuato, oltre che secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

- di apportare al Regolamento delle Entrate Tributarie le seguenti integrazioni, aggiungendo un nuovo **articolo 7** rubricato **“Dichiarazione IUC-TASI”** che dispone quanto segue:

1. La dichiarazione IUC-TASI viene, su apposito modello, messa gratuitamente a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. Non sussiste obbligo dichiarativo TASI da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento per gli immobili, per i quali sono dovuti entrambi i tributi TASI e IMU.

4. Non sono dovuti adempimenti dichiarativi TASI per le fattispecie tributarie, per le quali il tributo risulti nella misura inferiore o pari ad euro 12,00.

5. Ai fini della dichiarazione IUC-TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU e relative Istruzioni in quanto compatibili.

- di ridefinire conseguentemente l'articolazione ed approvare il Regolamento delle Entrate Tributarie, così come integrato, allegato parte integrante alla presente deliberazione;

- di dare infine atto che la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la rideterminazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), delle tariffe e delle scadenze di pagamento del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015 e dei conseguenti aggiornamenti del Regolamento delle Entrate Tributarie verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

- di prevedere per l'anno 2015, nel rispetto degli equilibri di bilancio e a seguito della prima variazione di bilancio anno 2015, l'entrata complessiva a titolo di imposta unica comunale (IUC) di euro 104.680.485,11 dando atto che gli stanziamenti dei capitoli 101 "IMU - Imposta municipale", 102 "TASI – Tributo sui servizi indivisibili", 780 "TARI – Tributo sui rifiuti" e 760 "Addizionale comunale sui rifiuti Tari" trovano corrispondenza nel Bilancio previsionale 2015-2017, come segue:

1.euro 44.300.000,00 Piano dei Conti 1.1.1.6.1 Cap.101" IMU-Imposta Municipale" del Bilancio di Previsione 2015;

2. euro 23.231.000,00 Piano dei conti 1.1.1.76.0 Cap 102" TASI- Tributo sui servizi indivisibili" del Bilancio di Previsione 2015;

3. euro 35.386.414,39 Piano dei conti 1.1.1.51.1 Cap 780 " TARI- Tributo sui rifiuti";

4. euro 1.763.070,72 Piano dei conti 1.1.1.99.1 Cap 760 " Addizionale comunale sui rifiuti TARI".

Successivamente, al fine di consentire nei termini gli adempimenti fiscali, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26  
Consiglieri votanti: 24

Favorevoli 18:	i consiglieri Arletti, Baracchi, Bortolamasi, Bussetti, Carpentieri, De Lillo, Fasano, Forghieri, Lenzini, Maletti, Malferrari, Morini, Rabboni, Rocco, Stella, Trande, Venturelli e il Sindaco Muzzarelli
----------------	--

Contrari 6:	i consiglieri Bortolotti, Fantoni, Galli, Morandi, Pellacani, Scardozzi
Astenuti 2:	i consiglieri Chincarini e Montanini

Risultano assenti i consiglieri Campana, Cugusi, Di Padova, Liotti, Pacchioni, Poggi e Santoro.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 30/07/2015

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

C O M U N E D I M O D E N A  
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RIDETERMINAZIONE REGOLAMENTARE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - APPROVAZIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Carlo Casari

Modena, 17.7.2015

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo  
f.to Carlo Casari

Modena, 17.7.2015

L'Assessore proponente  
f.to Ludovica Carla Ferrari